

19 luglio 2017



PROFESSIONISTI

Bonus sud, doccia fredda sui professionisti

Italia Oggi pag. 29 del 19/07/2017

SCUOLA/LAVORO

Alternanza, 26 milioni per i tutor

Il Sole 24 Ore pag. 7 del 19/07/2017

SUPERAMMORTAMENTO

Beni strumentali, ultimi mesi per utilizzare lo sconto del 40%

Il Sole 24 Ore -Dossier -pag. 6 del 19/07/2017

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Tra Fisco e contribuenti tregua d'agosto

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 19/07/2017

Più tempo anche per l'accertamento con adesione

Il Sole 24 Ore pag. 26 del 19/07/2017

PREVIDENZA

Cumulo solo per il diritto

Italia Oggi pag. 29 del 19/07/2017

Bonus Sud, doccia fredda sui professionisti

La mancata estensione ai professionisti del bonus «resto al Sud», istituito dal Mezzogiorno, provoca forte sconcerto nel mondo degli ordini professionali. La commissione bilancio del senato ha respinto, lunedì scorso, l'ampliamento delle agevolazioni (si veda *ItaliaOggi* del 18/7/2017), che prevedono la possi-

bilità di richiedere un finanziamento fino a un massimo di 50 mila euro per giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel mezzogiorno che vogliono avviare, o abbiano da poco avviato, un'attività di impresa (prima dell'esame in commissione l'ammontare del bonus era di 40 mila euro). Una vera doccia fredda per Gaetano Stella, presidente di **Conf-professionisti**: «Da ciò

che risultava a noi, tutti sembravano favorevoli all'estensione delle agevolazioni, dal presidente della commissione lavoro Sacconi a parecchi senatori della stessa commissione bilancio. Il provvedimento era sfuggito a molti, noi avevamo presentato varie idee di emendamenti e ci erano pervenute parecchie garanzie in merito all'approvazione. Non capisco le motivazioni», continua Stella, «vengono lasciati fuori i giovani professionisti anche se fanno parte integrante del tessuto produttivo italiano. Dispiace che non sia capita l'importanza della misura». Le motivazioni alla base della mancata estensione, ovvero la carenza di fondi e la volontà di non estendere eccessivamente la platea dei beneficiari, non convincono il presidente Stella «tutti i

giorni sentiamo che per altre problematiche le risorse si trovano sempre. Ci sono milioni di giovani che non hanno lavoro e sono costretti ad andare all'estero per sviluppare la loro carriera. Ogni volta che si vuole chiudere la bocca a iniziative del genere si tirano in ballo le condizioni economiche e la carenza di fondi.

Come associazione faremo sicuramente qualcosa per manifestare il nostro malcontento». Secondo Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) «ci troviamo davanti a una situazione paradossale: un provvedimento che nasce con la finalità di aiutare il tessuto produttivo del mezzogiorno che esclude chi, come i professionisti, è parte di quel settore. Come dire che l'indotto alimentato dagli iscritti agli albi non ha vissuto in questi anni le difficoltà della crisi e la conseguente perdita di fatturato. Avevamo rappresentato questa situazione in commissione lavoro del senato ricevendo ampie aperture, in seguito anche da parte del governo. Pertanto, non capiamo la logica dell'esclusione».

Michele Damiani

30 Martedì 18 Luglio 2017

PROFESSIONI

ItaliaOggi

Le agevolazioni previste nel dl Mezzogiorno non saranno estese

Professioni, niente bonus

Under35 senza incentivi per aprire lo studio

DAL MEF
Rottamazione applicabile alle Casse

IN MICHELE DAMIANI
Niente incentivi ai professionisti meridionali Under35 che intendono aprire uno studio. Le agevolazioni previste per il Mezzogiorno (dl 81/2017) non saranno infatti estese agli iscritti agli albi professionali, come richiesto da Confprofessionisti dal presidente del Comitato unitario delle professioni Marina Calderone in occasione del voto lo scorso 14 luglio in aula (articolo a pagina 32).

Salvatore Tomassoli
Michele Tomassoli, presidente di Confprofessionisti (Cup), ha chiesto al governo che le Casse di previdenza e di assistenza del Mezzogiorno (Casse) possano contrattare la possibilità per i laureati di aderire a un finanziamento del Mezzogiorno (dl 81/2017) per un importo complessivo di 40 mila euro e rimborsabile da ciascun socio fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro. Il finanziamento prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'importo complessivo, erogato dal soggetto gestore della misura (regione). Il restante 60% è articolato in un prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito, rimborsabile entro otto anni complessivi dalla costituzione del finanziamento. Il prestito beneficia di un esenzione in merito interessi per la durata del prestito, corrisposto dal titolare della misura verso gli istituti di credito che erogano il finanziamento. Le Casse di assistenza del Mezzogiorno (Casse) hanno chiesto al governo che le Casse di previdenza e di assistenza del Mezzogiorno (Casse) possano contrattare la possibilità per i laureati di aderire a un finanziamento del Mezzogiorno (dl 81/2017) per un importo complessivo di 40 mila euro e rimborsabile da ciascun socio fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro. Il finanziamento prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'importo complessivo, erogato dal soggetto gestore della misura (regione). Il restante 60% è articolato in un prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito, rimborsabile entro otto anni complessivi dalla costituzione del finanziamento. Il prestito beneficia di un esenzione in merito interessi per la durata del prestito, corrisposto dal titolare della misura verso gli istituti di credito che erogano il finanziamento. Le Casse di assistenza del Mezzogiorno (Casse) hanno chiesto al governo che le Casse di previdenza e di assistenza del Mezzogiorno (Casse) possano contrattare la possibilità per i laureati di aderire a un finanziamento del Mezzogiorno (dl 81/2017) per un importo complessivo di 40 mila euro e rimborsabile da ciascun socio fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro. Il finanziamento prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'importo complessivo, erogato dal soggetto gestore della misura (regione). Il restante 60% è articolato in un prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito, rimborsabile entro otto anni complessivi dalla costituzione del finanziamento. Il prestito beneficia di un esenzione in merito interessi per la durata del prestito, corrisposto dal titolare della misura verso gli istituti di credito che erogano il finanziamento.

Simona Vicari
anni residenti nel Mezzogiorno (Casse) hanno chiesto al governo che le Casse di previdenza e di assistenza del Mezzogiorno (Casse) possano contrattare la possibilità per i laureati di aderire a un finanziamento del Mezzogiorno (dl 81/2017) per un importo complessivo di 40 mila euro e rimborsabile da ciascun socio fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro. Il finanziamento prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'importo complessivo, erogato dal soggetto gestore della misura (regione). Il restante 60% è articolato in un prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito, rimborsabile entro otto anni complessivi dalla costituzione del finanziamento. Il prestito beneficia di un esenzione in merito interessi per la durata del prestito, corrisposto dal titolare della misura verso gli istituti di credito che erogano il finanziamento.

Da ItaliaOggi del 18/07/2017

PROFESSIONI

Cumulo solo per il diritto
Assegno famiglia senza i contributi alle Casse

IN EDICOLA
ItaliaOggi
LA RIVOLUZIONE CONCRETA

Lavoro

ALTERNANZA

In arrivo voucher per servizi e tutor

Claudio Tucci > pagina 8

Formazione. Prima misura diretta a favore delle imprese: in arrivo un voucher per servizi e formatori aziendali

Alternanza, 26 milioni per i tutor

All'iniziativa di Unioncamere hanno aderito 77 sedi in tutta Italia

Claudio Tucci

ROMA

Un «voucher» di importo medio di 600 euro a impresa per coprire, in parte, le spese dei tutor aziendali; e alleggerire, così, un po' anche i costi legati alla gestione amministrativa in capo ai datori dell'alternanza scuola-lavoro.

A settembre la formazione «on the job» obbligatoria andrà a regime, coinvolgendo pure gli studenti di quinta superiore (interesserà in totale più di 1,4 milioni di ragazzi); ma finora di alunni in azienda se ne sono visti piuttosto pochi (nel 2015/2016 le imprese ospitanti sono state appena l'8,8%, e si stima che quest'anno saliranno al 9,7% - nella manifattura si arriva al 10,6% - fonte Confindustria).

A pesare sul (mancato, finora) decollo dell'alternanza è stata la solita burocrazia ministeriale affiancata dall'assenza di interventi, e servizi, a sostegno delle aziende,

specie le Pmi.

Ma il legame scuola-lavoro è strategico, e ora nella «partita» entra anche Unioncamere con misure dirette proprio a supportare gli imprenditori. L'obiettivo è favorire l'incontro tra istituti e aziende:

ICASI SCUOLA

A Milano in arrivo un pacchetto a disposizione delle aziende. Sono aperti i cantieri in Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia

sul piatto vengono messi 26 milioni di euro per il prossimo triennio, provenienti dal diritto annuale, che serviranno a finanziare «voucher», in media di 600 euro, per aiutare micro, piccole e medie imprese ad ospitare studenti «on the job», puntando su percorsi forma-

tivi di qualità e semplificando una serie di adempimenti burocratici, dal supporto al tutor aziendale alla corretta attuazione delle normati-

ve su salute e sicurezza, fino ad arrivare alla valutazione delle competenze acquisite. «La recente riforma ha assegnato alle Camere di commercio un ruolo importante anche nei campi di orientamento, placement, alternanza - ha sottolineato il numero uno di Unioncamere, Ivan Lo Bello -. Sulla formazione on the job il sistema camerale crede molto perché favorisce un dialogo proficuo tra scuola e sistema produttivo».

All'iniziativa targata Unioncamere hanno già aderito infatti 77 Camere in tutt'Italia, che in questi giorni si stanno attivando per istituire altrettanti servizi di orientamento al lavoro e alle professioni (l'obiettivo è partire per settembre - l'idea è sviluppare network territoriali per sostene-

re processi efficaci di transizione scuola-università-lavoro).

«A Milano, con la Camera di commercio locale, stiamo definendo una proposta che prevede un voucher per l'erogazione di un pacchetto di servizi a disposizione delle aziende - ha evidenziato Chiara Manfreda, a capo dell'Area Formazione e Capitale umano di Assolombarda -. L'importo del buono si aggirerà intorno ai mille euro, e servirà non solo per il tutor aziendale, ma anche per consolidare la collaborazione con il sistema educativo». A buon punto pure la Camera di commercio di Firenze (qui il voucher sarà di 600 euro); e si sta partendo in Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia. «Vogliamo vera alternanza - ha sintetizzato il sottosegretario, Gabriele Toccafondi -. E per far ciò è necessaria la collaborazione con le imprese».

I NUMERI

600 euro

Importo medio del voucher

Unioncamere ha deciso di supportare le imprese nell'alternanza scuola-lavoro, in particolare i tutor aziendali. Sul piatto vengono messi 26 milioni

77

Le Camere che hanno aderito

Si stanno attivando in tutt'Italia servizi di orientamento a lavoro e professioni

9,7%

Le aziende ospitanti

L'obiettivo è far decollare la formazione «on the job», visto che finora di alunni in imprese se ne sono visti piuttosto pochi



Superammortamento

REGOLE E TEMPI

Beni strumentali, ultimi mesi per utilizzare lo sconto del 40%

Acquisti da effettuare entro il 31 dicembre
Interessati imprese e professionisti

PAGINA A CURA DI
Luca De Stefani

Il 31 dicembre 2017 scadrà l'incentivo per l'acquisto da parte di imprese e professionisti di beni materiali strumentali nuovi (escluse le autovetture), che consente di aumentare del 40% il costo fiscalmente ammortizzabile dei beni, al fine di aumentare di una simile quota l'ammortamento fiscalmente deducibile. Entro questa data, quindi, l'acquisto deve essere effettuato, basandosi sul consueto principio di competenza (ad esempio, per i beni mobili, vale la data della consegna o della spedizione) oppure deve essere effettuato il relativo ordine e accettato dal venditore. In questa seconda ipotesi, entro il 31 dicembre 2017 deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

ed entro il 30 giugno deve avvenire la consegna del bene ordinato.

Periodo agevolato

Per individuare la data esatta in cui l'investimento viene effettuato, si applica il principio di competenza (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir), secondo il quale i beni si considerano acquistati «alla data della consegna o spedizione» per i beni mobili. Quindi, in generale, è irrilevante la data dell'ordine, del pagamento, della fattura o di entrata in funzione del bene. Quest'ultimo evento è importante, però, per stabilire il momento da quando inizia l'ammortamento fiscale, quindi, da quando inizia la deduzione anche del 40% di costo in più dello stesso.

Il bonus

L'agevolazione del maxi-ammortamento al 140% spetta sia ai titolari di reddito d'impresa che agli esercenti arti e professioni, anche se applicano la contabilità semplificata o il regime dei minimi. Sono esclusi i forfettari. L'incremento del costo del 40% vale solo ai fini fiscali, non viene registrato in contabilità generale e non rileva per il bilancio. Quindi, vale solo ai fini delle quote di ammortamento (o dei canoni leasing) ai fini Ires e Irpef. Non rileva ai fini Irap, del test di operatività delle so-

cietà di comodo e del costo dei beni e dell'ammortamento da considerare per gli studi di settore e per i parametri. L'incremento del costo del 40% non aumenta il limite di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria (5% del valore dei beni materiali ammortizzabili al primo gennaio).

Per il 2017, sono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (come le autovetture) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" (cioè esclusi quelli dell'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis, Tuir). Il bonus del 140% non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con aliquote fiscali di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti nei particolari beni indicati nell'allegato n. 3 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come ad esempio le condutture per gli stabilimenti termali e idrotermali, il materiale rotabile e gli aerei delle imprese di trasporto (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, legge n. 208/2015).

I beni in leasing

I beni "acquistati" in leasing sono agevolati se la data di consegna del bene, e non quella del riscatto, rientra nel peri-

odo agevolato. Va verificata la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo, se questa è prevista contrattualmente o lo stato avanzamento lavori, se si tratta di un leasing di un bene rea-

lizzato in appalto. La maggiorazione del 40% viene calcolata sia sulla quota capitale dei canoni per tutta la durata del contratto di leasing, sia sull'ammortamento del prezzo di riscatto (circolare Assilea 29 ottobre 2015, n. 25) e non sulla quota del canone relativa agli interessi.

Imponibili previdenziali

Il bonus consiste in una variazione in diminuzione del "reddito d'impresa", da effettuarsi nel modello Redditi, pari ai maggiori ammortamenti fiscali. In questa maniera diminuisce anche la base imponibile previdenziale Inps degli artigiani e dei commercianti.

Calcolo di convenienza

Per i soggetti Ires, senza trasparenza, il vantaggio fiscale del solo maxi-ammortamento (senza considerare l'attualizzazione dello stesso e l'eventuale tassazione in caso di plusvalenza da cessione del bene) è del 9,6% (40% x 24%) del costo dell'investimento (a condizione che venga poi completato il processo di ammortamento e che dalla cessione del bene non si abbia alcuna plusvalenza). Se

la società è commerciante o artigiana e tutti i soci sono lavoratori, si ha anche il vantaggio, in capo a questi ultimi, per la riduzione della base imponibile Inps (in generale, del 24,55% nel 2017 e del 25% dal 2018). Quindi, per considerare il vantaggio globale della società e dei soci per il maxi-ammortamento, al 9,6% va sommato un altro 10% (40% x 25% circa). Quindi, ad esempio, se il bene agevolato con il maxi-ammortamento è costato 1.000 euro, il suo costo al netto del bonus (per l'Ires e l'Inps dei soci) è pari a 804 euro (1.000 - 1.000 x 19,6%), dal quale va ridotto anche il consueto vantaggio della deduzione dell'ammortamento ordinario, che per i soggetti Ires è pari al 52,9% (24% di Ires + 3,9% di Irap + Inps 25% dal 2018, ad esempio con tutti soci lavoratori). Si arriva così ad un vantaggio fiscale complessivo del 72,5% del costo del bene agevolato (19,6% per il maxi-ammortamento + 52,9% per la deduzione ordinaria). Ecco che i 1.000 euro di costo per



il bene, diventano 275 euro, perché si risparmiano l'Ires, l'Irap e l'Inps per 725 euro (1.000 x (19,6% + 52,9%)).

Nell'esempio riportato nella tabella in pagina, è stato attualizzato anche il vantaggio fiscale che si avrà nei vari anni del maggiore ammortamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio di calcolo

Il 30 giugno 2017, una Srl artigiana, con due soci lavoratori, di età superiore a 21 anni e con redditi dalla Srl pari a 75.000 euro ciascuno, acquista un bene materiale strumentale nuovo per 1.000 euro (+ Iva del 22%, che paga e detrae). Il bene entra in funzione il primo luglio 2017 e viene ammortizzato con un'aliquota di ammortamento del 15% (7,5% il primo anno). In data 30 giugno 2026, dopo averlo completamente ammortizzato, la società cede il bene per 100 euro (+ Iva del 25%, che incassa e versa)

Prezzo di acquisto del bene, al netto dell'Iva:	1.000	Importo incassato per la cessione del 30/06/2026 (senza Iva), attualizzato al 30/06/2017	-
Aliquota di ammortamento ordinaria:	15%	Imposte pagate sulla plusvalenza del bene il 30/06/2026, attualizzate al 30/06/2017	-
Prezzo di cessione del bene (uguale alla plusvalenza), incassato il 30/06/2026:	-	Importo del costo netto dell'acquisto, attualizzato al 30/06/2017	-320,42
Imposte pagate sulla plusvalenza del bene il 30/06/2027	-	Importo del costo netto dell'acquisto, attualizzato al 30/06/2017, in percentuale sul costo di acquisto	32%
Tasso per attualizzazione:	1,5%	Sconto percentuale sul costo del bene materiale strumentale nuovo, pari al risparmio di Irpef, Irap e Inps	68%
Calcolo del costo netto dell'operazione, attualizzato al 30/06/2017			
Importo pagato il 30/06/2017 (senza Iva)	-1.000		
Risparmio Irpef, Irap e Inps, attualizzato al 30/06/2017	679,58		

CALCOLO DELL'ATTUALIZZAZIONE AL 30.06.2017

Anno bilancio	Ammortamenti ordinari	Risparmio			Maxi ammortamenti (40% in più)	Risparmio			Irpef + Irap + Inps	
		Ires, in capo alla società	Irap (3,9%)	Inps artigiani*		Ires, in capo alla società	Irap (3,9%)	Inps artigiani*	Risparmio totale	Risparmio totale, attualizzato al 30/06/2017
2017	75,00	18,00	2,93	18,41	30,00	7,20	0,00	7,37	53,90	53,11
2018	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	105,56
2019	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	104,00
2020	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	102,46
2021	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	100,94
2022	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	99,45
2023	150,00	36,00	5,85	37,50	60,00	14,40	0,00	15,00	108,75	97,98
2024	25,00	6,00	0,98	6,25	10,00	2,40	0,00	2,50	18,13	16,09
Totali	1.000,00	240,00	39,00	249,66	400,00	96,00	0,00	99,87	724,53	679,58

(*) 24,55% e dal 2018 del 25%

Contenzioso tributario. Sospesi i termini tra il 1° e il 31 agosto - La regola vale per notifiche a controparti e depositi di atti e memorie

Tra Fisco e contribuenti tregua d'agosto

La pausa feriale vale anche per i ricorsi contro le cartelle e il preavviso di fermo

Martedì 1° agosto scatterà la **sospensione dei termini processuali** che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, ha valenza anche per il **processo tributario**. Tuttavia, in tale contesto, la norma deve coordinarsi con le regole procedurali che caratterizzano i diversi **atti impositivi**.

La norma di riferimento

L'articolo 1 della legge 742/1969, come modificato dall'articolo 16, comma 1, Dl 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale.

La sospensione, in tema di contenzioso tributario, ha valenza sia per la notifica dell'atto alla controparte (come ad esempio il ricorso e l'appello), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti). È tuttavia necessario un distinguo, poiché la norma in alcune ipotesi fa riferimento ad un calcolo a giorni, per altre, invece, a mesi.

Il calcolo a giorni

Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l'impugnazione di tutti gli atti tributari, quindi gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione ai fini dell'Iva o dell'imposta di registro, gli atti di recupero del credito di imposta e le cartelle di pagamento. A quest'ultimo proposito la Corte di cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria (sentenza 23049/2015) e anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali.

Per gli atti soggetti a reclamo-mediazione va considerata la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all'ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione.

Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.

Il calcolo a mesi

Nel processo tributario, per l'impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di sei mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo).

Secondo l'articolo 2963 del Codice civile occorre considerare il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono (si veda la sentenza della Corte di cassazione 2876/2016) e nell'ipotesi in cui in tale periodo sia compreso il mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni. È il caso di una sentenza depositata il 15 marzo 2017 il cui termine di impugnazione scade il 16 ottobre 2017 (ossia 6 mesi – quindi 15 settembre + 31 giorni).

Per completezza, va segnalato che nell'ipotesi in cui il giorno della decorrenza iniziale fosse il 31 del mese, per i mesi di 30 giorni (o di 28), il termine si compie comunque nell'ultimo giorno dello stesso mese (quindi ad esempio sentenza depositata il 31 ottobre, il termine è 30 aprile).

Il calcolo a ritroso

Il periodo di sospensione vale anche per i termini a "ritroso", ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell'udienza.

Le liti definibili

La norma sulla definizione delle liti pendenti prevede che i termini di impugnazione anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, per tutte le controversie definibili (a prescindere dalla concreta adesione all'istituto) sono sospesi di sei mesi. La medesima norma non fa alcuno specifico riferimento all'eventuale cumulo con la sospensione feriale. Vi è da ritenere che non si possa cumulare tale periodo di sospensione con quello feriale dei 31 giorni.

Resterebbe il dubbio per i casi in cui il termine originario di impugnazione scada proprio nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto ma, prudenzialmente e in assenza di chiarimenti al

CAUSE IN CORSO Per le liti pendenti il periodo di fermo non si somma ai sei mesi di sospensione già previsti dalla legge

riguardo, conviene comunque prudenzialmente non considerare l'opportunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio

L'estensione. Scatta il «cumulo»

Più tempo anche per l'accertamento con adesione

Laura Ambrosi

■ Il legislatore, nell'ultimo periodo, ha introdotto alcune norme che hanno chiarito e "ampliato" l'applicazione della sospensione feriale. Innanzitutto è stata definitivamente risolta la questione legata al **procedimento con adesione all'accertamento**. Nonostante l'Agenzia con proprie circolari avesse da sempre ritenuto applicabile la sospensione feriale per tale fase, alcune pronunce della Suprema corte l'avevano al contrario esclusa. In conseguenza di tale interpretazione poteva verificarsi una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione nei confronti di coloro i quali (per la verità la maggior parte dei contribuenti e dei loro professionisti) avessero utilizzato ai fini della presentazione del ricorso anche i termini di sospensione feriale (31 giorni) in aggiunta a quelli relativi al procedimento di adesione (90 giorni).

Peraltro, trattandosi di inammissibilità poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento a nulla rilevando anche assicurazioni in senso contrario da parte dell'ente impositore controparte.

Il legislatore con il DL 193/2016 (articolo 7 quater comma 18) ha ora previsto che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. Si tratta evidentemente di una norma di carattere interpretativo, stante l'utilizzo del verbo "si intendono", con

la conseguenza che trova applicazione retroattiva, "sanando" così eventuali tardività del passato.

Con la stessa norma è poi stata introdotta una speciale "pausa estiva" per alcuni pagamenti. Sono, infatti, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72), dei controlli formali (articolo 36-ter Dpr 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La sospensione feriale non vale quindi, in via generalizzata, per la scadenza del termine di pagamento degli atti impositivi. In linea di massima, salvo le ipotesi prima elencate, se l'atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato ed il calcolo va eseguito a giorni di calendario.

Da segnalare infine che l'agenzia delle Entrate, a partire dal 24 luglio, prossimo invierà agli intermediari (essenzialmente professionisti abilitati e Caf) attraverso il canale Entratel delle segnalazioni di irregolarità. Normalmente per la risposta a tali invii sono previsti 30 giorni, ma con una nota del 12 luglio scorso, è stato precisato che le risposte si potranno inviare fino al prossimo 16 ottobre.



L'orientamento del ministero del lavoro all'ultimo incontro con gli enti

Cumulo solo per il diritto

Assegno fissato senza i contributi alle Casse

DI SIMONA D'ALESSIO

Comincia a diradarsi la nebbia sull'applicazione del capitolo dell'ultima legge di bilancio (232/2016, articolo 1, commi 195-198) che dà la facoltà di riunire gratuitamente i contributi previdenziali che i lavoratori hanno accumulato in differenti gestioni: a fornire una nuova base di partenza interpretativa della norma sono stati i funzionari del ministero del welfare, che hanno incontrato i vertici delle Casse di previdenza private e privatizzate. L'orientamento emerso è di utilizzare la «leva» del decreto legislativo 184/1997, ovvero che «eventuali periodi contributivi posseduti presso i regimi dei liberi professionisti» associati agli Enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 potrebbero essere cumulati con quelli versati in altre forme assicurative gestite dall'Istituto di previdenza pubblica (lavoratori dipendenti, auto-

nomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive) «esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo». E che il requisito per accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia sarà di 66 anni e 7 mesi, con il trattamento calcolato con il metodo contributivo, mentre all'Inps spetterebbe pagare l'anticipo della pensione, e le Casse interverrebbero liquidando le quote, a partire dall'anno di pensionamento fissato nel proprio, specifico regolamento.

Quel che è certo (da mesi) è che gli Enti privati dovranno sottoscrivere convenzioni con l'Istituto pubblico concernenti le modalità attuative e di pagamento degli



Giuliano Poletti

assegno. E che, stando a quanto si è appreso dopo il vertice nel dicastero di via Veneto, dovranno quanto prima stilare delle delibere da sottoporre ai ministeri vigilianti (oltre a quello del welfare, a quelli dell'economia e della giustizia) sull'applicazione della disciplina del cumulo gratuito dei contributi per fornire le indicazioni utili agli iscritti che volessero aderire all'opportunità; va ricordato che, stando alle stime dell'Adepp (l'Associazione che raggruppa le Casse dei professionisti), il fenomeno delle carriere «spezzate» riguarda «circa un milione» di lavoratori e, nel complesso, gli oneri a carico degli Enti si aggirerebbero sul miliar-

do di euro, circostanza che, è stato messo in evidenza da alcuni loro vertici, modificherebbe la sostenibilità dei conti certificata dagli attuari per 50 anni (in virtù di quanto stabilito dalla legge 214/2011, che innalzò l'asticella di 20 anni).

In attesa che venga, però, sciolto il nodo decisivo sulla distribuzione dei costi dell'operazione (gratuita, si ribadisce, per i lavoratori) fra i soggetti che la gestiranno, il Parlamento ha iniziato a rivolgere interrogazioni ai ministeri dell'economia e del welfare che dovrebbero pronunciarsi a giorni (si veda *ItaliaOggi* del 14 luglio 2017).

Infine, all'inizio della prossima settimana i numeri uno delle Casse aderenti all'Adepp valuteranno le interpretazioni ministeriali. E, giovedì 27 luglio, saranno ricevuti in via Veneto, con l'intento di chiarire (progressivamente) tutti i contorni del nuovo istituto del cumulo pensionistico.

Il mensile... PROFESSIONI

Cumulo solo per il diritto
Assegno fissato senza i contributi alle Casse

IN EDICOLA
Italia Oggi
LA TRANSIVRA CORRETTIVA

Primo nel settore delle assicurazioni professionali